



Regolamento del “Fondo in favore delle vittime di violenza di genere dipendenti dell’Industria Alimentare”

*Misure di sostegno in attuazione delle previsioni del
C.C.N.L INDUSTRIA ALIMENTARE del 1 Marzo 2024*



5 APRILE 2024
ENTE BILATERALE DI SETTORE
Via G.B. Morgagni 33 -00161 Roma
WWW.EBSALIMENTARE.IT

Sommario

1.Oggetto del Regolamento.....	2
2.Soggetti beneficiari e tipologia di contributi.....	3
2.1 Trasferimento presso altra unità produttiva.....	3
2.2 Trasferimento presso altra residenza o domicilio.....	4
3.Entità dei contributi.....	4
4.Presentazione della domanda e termini.....	5
5.Documentazione.....	6
6.Pagamento e risorse disponibili.....	7
7.Precisazione.....	8
 Allegati:	
Art. 40 TER lett E) CCNL Industria alimentare.....	pag 9

1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo in favore delle vittime di violenza di genere dipendenti dell'Industria Alimentare emanato dall'Ente Bilaterale di Settore.

Il Fondo, in conformità alla normativa vigente contro la violenza di genere e da quanto stabilito dal CCNL garantisce interventi di sostegno economico per le vittime di violenza di genere in attuazione dell'accordo del 23 Novembre 2023.

2. Soggetti beneficiari e tipologia di contributi

Possono beneficiare delle misure finanziate dal presente Fondo le lavoratrici vittime di violenza, dipendenti a tempo indeterminato delle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale dell'Industria Alimentare che iscrivono i propri lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'art.2 del Regolamento sulla contribuzione dell'Ente Bilaterale di Settore.

Fermo restando la regolarità della contribuzione all'Ente Bilaterale di Settore, sono beneficiarie delle seguenti misure di sostegno di cui all'Art.40 Ter punto E) CCNL Industria alimentare del 1 Marzo 2024 le lavoratrici *vittime di violenza di genere* ai sensi dell'art.1 della dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata con la Risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, che abbiano intrapreso un percorso di uscita dalla violenza, certificato dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-bis, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Le misure a sostegno delle lavoratrici vittime di violenza di genere, sono:

2.1 Trasferimento presso altra unità produttiva

La lavoratrice, che ottenga dal proprio datore di lavoro il trasferimento ex articolo 40 Ter lettera E) del CCNL presso altra sede della medesima ditta che comporti l'effettivo cambio di stabile dimora e/o di residenza, collegato

al percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso, ha diritto ad un sostegno economico, erogato direttamente dall'Ente, a titolo di:

- contributo alle spese di viaggio sostenute per sé ed i suoi familiari opportunamente documentate;
- contributo alle spese di trasloco opportunamente documentate;
- contributo mensile al canone di locazione per contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato.

2.2 Trasferimento presso altra residenza o domicilio

Nei casi in cui la lavoratrice effettui un trasferimento che comporta l'effettivo cambio di stabile dimora e/o di residenza, collegato al percorso di protezione intrapreso, e il datore di lavoro non possa garantire il ricollocamento lavorativo presso altra unità produttiva ai sensi dell'articolo 40 Ter lettera E) del CCNL adiacente al luogo individuato, la lavoratrice ha diritto ad un sostegno, erogato direttamente dall'Ente, a titolo di:

- contributo alle spese di viaggio sostenute per sé ed i suoi familiari opportunamente documentate;
- contributo alle spese di trasloco opportunamente documentate;
- contributo mensile al canone di locazione per contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato;
- servizio di ricollocamento lavorativo svolto da agenzie autorizzate messo a disposizione dall'Ente Bilaterale di Settore.

3. *Entità dei contributi*

L'entità dei contributi spettanti per le misure previste di cui ai punti 2.1 e 2.2 del presente Regolamento ciascuna delle quali accessibili singolarmente o congiuntamente sussistendo le condizioni sopra descritte, ammonta a:

- **90%** delle spese sostenute per il trasporto per sé e i suoi familiari **risultanti da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta e complete di quietanza di pagamento;**
- **90%** delle spese sostenute per il trasloco **risultanti da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta** (ricevuta/fattura) **e complete di quietanza di pagamento;**
- **90% dell'importo del canone mensile** di locazione **dell'immobile ad uso abitativo** regolarmente registrato intestato al richiedente previa presentazione delle quietanze di pagamento, fino ad un massimo di 6 mesi.

I suddetti contributi sono erogati nelle percentuali sopra descritte nei limiti dei fondi stanziati annualmente dall'Ente con apposita delibera del Comitato di Gestione.

4. Presentazione della domanda e termini

La domanda di accesso alle misure erogate dal Fondo, debitamente sottoscritta e completa degli obbligatori allegati, deve essere inviata agli indirizzi e-mail presenti sul sito www.ebsalimentare.it nella sezione dedicata al sostegno alle vittime di violenza di genere.

Non è possibile presentare più di una richiesta di accesso al Fondo, per ogni singola misura, per ciascun dipendente dell'Industria Alimentare.

Il termine di presentazione della domanda è fissato in 6 mesi dalla data delle ricevute/fatture delle spese sostenute e/o della decorrenza del contratto di locazione e comunque entro e non oltre un anno dalla certificazione, da parte dei Centri Antiviolenza/Servizi Sociali/Casa Rifugio, dell'inizio del percorso di uscita dalla violenza.

Con riferimento alla richiesta di rimborso per canone di locazione, l'iscritta invierà all'Ente le quietanze di pagamento con cadenza mensile nel limite dei sei mesi previsti sul canone mensile di locazione.

5. Documentazione

La documentazione da inoltrare all'Ente dovrà contenere:

- A. Domanda di accesso al Fondo;
- B. Certificazione rilasciata dal Comune di appartenenza e/o dichiarazione firmata dal legale rappresentante del Centro Antiviolenza/Casa Rifugio che attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso;
- C. Documento di identità in corso di validità.

Per la tipologia di sostegno di cui al num.1), “**Trasferimento presso altra unità produttiva**” e al num.2) **Trasferimento presso residenza o domicilio** oltre alla documentazione ai punti A., B., C.,:

- D. Lettera di trasferimento presso altra sede/unità produttiva in cui il dipendente è in forza di cui all'art.40 Ter lettera E) del CCNL;
- E. documenti comprovanti il sostenimento delle spese di spostamento e trasloco (ricevute /fatture e relative quietanze di pagamento);
- F. copia del contratto di locazione completo di ricevuta di registrazione.

6. Pagamento e risorse disponibili

Il pagamento, sussistendo tutte le condizioni descritte in precedenza, avviene entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione mediante **accredito su conti dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente** (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata).

Le risorse disponibili di cui al presente Regolamento sono riconosciute nei limiti dei fondi annualmente stanziati dall'Ente con apposita delibera del Comitato di Gestione, in favore dei dipendenti delle imprese iscritte e in regola con i versamenti contributivi al sistema di bilateralità.

Gli importi erogati dell'Ente sono assoggettati alle ritenute fiscali di legge, per le quali verrà rilasciata apposita documentazione fiscale (Modello CU di certificazione dell'importo percepito e delle ritenute subite nell'anno fiscale di competenza).

Le ritenute fiscali operate dell'Ente, salvo diversa indicazione dell'iscritta, saranno pari all'aliquota Irpef minima prevista dalla normativa al momento della corresponsione delle misure, con aggiunta delle ritenute per Addizionali Regionali e Comunali vigenti.

L'Ente, provvederà alla messa a disposizione della Certificazione Unica (CU) nell'area riservata agli iscritti e, previa richiesta, provvederà all'invio della Certificazione Unica (CU) utilizzando l'indirizzo e-mail che la richiedente ha obbligatoriamente indicato nell'apposita sezione della domanda. Ogni variazione di indirizzo va pertanto prontamente comunicata all'Ente.

7. Precisazione

Nel presente Regolamento si fa riferimento alle vittime di violenza di genere riferendosi al genere femminile in quanto statisticamente più esposto a tali rischi, tuttavia non si esclude che si possano verificare casistiche anche nei confronti di altro genere. In tali situazioni saranno previste le medesime misure di intervento disciplinate dal Regolamento.

Allegato – Articolo 40 Ter CCNL del 1/3/2024

“Art. 40 ter – Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari e per l’assistenza intra-generazionale”

*****Omissis*****

Lettera E) Congedo per le vittime di violenza di genere

Le Parti, nella vigenza dell’art. 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, stabiliscono che la persona avente i requisiti di legge ha diritto ad un prolungamento, fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti a carico delle aziende da utilizzare secondo le modalità e le tempistiche della norma sopra citata.

La vittima di violenza ha diritto, qualora l’azienda abbia più sedi lavorative nel territorio italiano, di essere trasferita in altra unità produttiva. Qualora a seguito del trasferimento si renda necessario un cambio mansioni, sarà garantito il mantenimento delle condizioni economiche e normative.

La vittima di violenza potrà inoltre accedere alle misure di sostegno fornite dall’EBS.

*****Omissis*****